

ALTRI ATTI

COMMISSIONE

Comunicazione alle imprese dell'Unione europea che intendono importare nel 2008 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle «sostanze che riducono lo strato di ozono»

(2007/C 164/08)

I. La presente comunicazione è destinata alle imprese che intendono importare nella Comunità europea le seguenti sostanze da paesi terzi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008.

- Gruppo I: CFC 11, 12, 113, 114 o 115
- Gruppo II: altri clorofluorocarburi completamente alogenati
- Gruppo III: halon 1211, 1301 o 2402
- Gruppo IV: tetracloruro di carbonio
- Gruppo V: 1,1,1-tricloroetano
- Gruppo VI: bromuro di metile
- Gruppo VII: idrobromofluorocarburi
- Gruppo VIII: idroclorofluorocarburi
- Gruppo IX: bromoclorometano

II. L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce che l'importazione delle sostanze elencate nei gruppi I — IX dell'allegato I alla presente comunicazione è soggetta alla definizione di limitazioni quantitative e all'assegnazione di contingenti ai produttori e agli importatori per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 ai sensi della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ⁽²⁾.

Conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 del regolamento, saranno assegnati contingenti per:

- a) **il bromuro di metile destinato alle applicazioni di quarantena e di trattamento anteriore al trasporto (QPS)** secondo quanto definito dalle Parti del protocollo di Montreal e a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera iii), del regolamento;
- b) **il bromuro di metile per gli usi critici** approvati dalla Commissione, a norma delle decisioni IX/6, Ex.I/3, Ex.I/4 e di ogni altro criterio utile stabilito dalle Parti del protocollo di Montreal e dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera ii), del regolamento. Occorre osservare che, dal 2005, i contingenti non sono più assegnati agli importatori bensì agli Stati membri mediante decisione distinta della Commissione; le autorità degli Stati membri ripartiscono quindi i contingenti fra i propri fumigatori autorizzati;
- c) **idroclorofluorocarburi (HCFC)**;
- d) **usi essenziali**: in conformità dei criteri specificati nella decisione IV/25 delle Parti del protocollo di Montreal e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, e approvati dalla Commissione. È stata pubblicata un'apposita comunicazione riguardante gli usi essenziali;

⁽¹⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Non costituiscono oggetto della presente comunicazione le sostanze controllate o le miscele che siano importate in un prodotto manufatto diverso da un contenitore utilizzato per il trasporto o l'immagazzinamento della sostanza.

- e) **utilizzo come materia prima:** come sostanze controllate trasformate mediante un processo chimico durante il quale la materia prima viene completamente modificata rispetto alla composizione d'origine e le cui emissioni siano trascurabili;
- f) **agenti di fabbricazione:** come sostanze controllate utilizzate come agenti chimici di fabbricazione nelle applicazioni che figurano nell'elenco dell'allegato VI del regolamento, negli impianti esistenti e le cui emissioni siano trascurabili;
- g) **distruzione:** come sostanze controllate che devono essere distrutte mediante tecnologie approvate dalle Parti del protocollo di Montreal e il cui risultato è la trasformazione permanente o la decomposizione, completa o di una parte significativa, della sostanza stessa.

Il limite quantitativo che i produttori e gli importatori possono immettere sul mercato e/o utilizzare per proprio conto nella Comunità europea nel 2008 è calcolato:

- per quanto riguarda il bromuro di metile destinato alle applicazioni QPS dal 1996 al 1998 (media), ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera iii),
- a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, sono consentiti l'immissione in commercio e l'uso di bromuro di metile per soddisfare le richieste autorizzate per usi critici da parte degli utilizzatori designati conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2. I quantitativi di bromuro di metile destinati a usi critici sono assegnati a fumigatori autorizzati che possono successivamente chiedere ad un importatore/produttore di fornire il quantitativo di bromuro di metile autorizzato. Non verranno assegnati contingenti di bromuro di metile per usi critici direttamente agli importatori/produttori,
- per gli HCFC, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera i).

III. Le imprese importatrici di HCFC si suddividono nelle seguenti categorie: ⁽¹⁾

- gli **importatori** nell'UE-15 ⁽²⁾ e in Bulgaria e Romania che hanno importato nel 1999 e gli importatori nell'UE-10 ⁽³⁾ che hanno importato nel 2002 o 2003 e che intendono ammettere gli HCFC sul mercato comunitario e che non si occupano della produzione di HCFC,
- i **produttori** della Comunità europea nell'UE-15 e in Bulgaria e Romania che hanno importato nel 1999 e, nel caso dell'UE-10, hanno importato nel 2002 o 2003, per proprio conto quantitativi supplementari di HCFC da immettere sul mercato comunitario.

IV. I quantitativi importati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 sono oggetto di licenze di importazione. In conformità all'articolo 6 del regolamento, le imprese possono importare sostanze controllate solo se sono in possesso di una licenza di importazione rilasciata dalla Commissione.

V. A norma dell'articolo 22 del regolamento è vietata l'importazione di nuove sostanze elencate nell'allegato II del medesimo regolamento, ad eccezione dell'utilizzazione come materia prima.

VI. Ai fini del regolamento, i quantitativi delle sostanze vengono misurati in tonnellate PRO (potenziale di riduzione dell'ozono) ⁽⁴⁾.

VII. Con la presente la Commissione informa le imprese che non sono in possesso di un contingente per il 2007 e che desiderano richiedere un contingente di importazione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, che devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro e non oltre il 1° settembre 2007 compilando e presentando il modulo di registrazione disponibile on-line su:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods_documents/ods_registration_form.doc

Dopo aver effettuato la loro registrazione nella base dati ODS esse debbono anche seguire la procedura descritta al punto VIII in appresso.

⁽¹⁾ Il meccanismo di assegnazione dei contingenti HCFC ai produttori e agli importatori è definito nella decisione della Commissione 2007/195/CE (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 51).

⁽²⁾ L'UE-15 è costituita dagli Stati membri dell'Unione europea anteriormente al 1° maggio 2004: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito.

⁽³⁾ L'UE-10 è costituita dagli Stati membri dell'Unione europea che hanno aderito il 1° maggio 2004: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia.

⁽⁴⁾ Per quanto riguarda le miscele, nel quantitativo PRO deve essere inclusa unicamente la quantità di sostanze controllate contenuta nelle miscele. L'1,1,1-tricloroetano viene sempre immesso sul mercato con stabilizzatori. Il fornitore deve indicare all'importatore la percentuale di stabilizzatore da dedurre prima di calcolare il tonnellaggio ponderato di PRO.

- VIII. Le imprese in possesso di un contingente nel 2007 devono presentare una dichiarazione compilando e presentando il(i) modulo(i) appropriato(i) disponibile(i) on-line tramite la base dati ODS al seguente indirizzo:

<http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm>.

Una volta effettuato l'invio on-line, occorre trasmettere alla Commissione una versione cartacea, debitamente firmata, del modulo di dichiarazione d'importazione al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Ambiente
Unità ENV.C.4 — Emissioni industriali e protezione dello strato di ozono
BU-5 2/200
B-1049 Bruxelles
Fax: (32-2) 292 06 92
E-mail: env-ods@ec.europa.eu

Copia della domanda deve inoltre essere inviata all'autorità competente dello Stato membro (cfr. allegato II).

- IX. La Commissione prenderà in considerazione soltanto le domande che saranno pervenute entro il 1° settembre 2007. La Commissione assegna i contingenti per ciascun importatore e produttore in consultazione con il Comitato di gestione secondo le modalità di cui all'articolo 18 del regolamento. I contingenti assegnati saranno pubblicati sul sito Internet della base dati ODS: <http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm> e la decisione sarà notificata a tutti i richiedenti a mezzo posta.
- X. Per importare sostanze controllate nel corso del 2008, le imprese cui è stato assegnato un contingente devono richiedere alla Commissione, attraverso la base dati ODS, una licenza di importazione utilizzando gli appositi moduli on-line. Se i servizi della Commissione reputano che la richiesta sia conforme al contingente autorizzato e in linea con le prescrizioni del regolamento (CE) n. 2037/2000, viene rilasciata una licenza di importazione. La Commissione si riserva il diritto di non rilasciare la licenza di importazione se la sostanza da importare non corrisponde alla descrizione o se rischia di non essere destinata all'uso autorizzato o ne è vietata l'importazione ai sensi del regolamento.
- XI. I produttori che importano sostanze recuperate o rigenerate sono pregati di corredare ciascuna domanda di licenza di ulteriori informazioni relativamente all'origine e alla destinazione della sostanza e al trattamento cui intendono sottoporla. Può anche essere richiesto un certificato di analisi. Unicamente alle imprese che dispongono di impianti di distruzione che utilizzano una tecnologia approvata dalle Parti del protocollo di Montreal sarà possibile assegnare un contingente d'importazione di sostanze ai fini della loro distruzione.
-

ALLEGATO I

Sostanze contemplate dal regolamento

Gruppo	Sostanze	Potenziale di riduzione dell'ozono (1)
Gruppo I	CFCl ₃ (CFC 11)	1,0
	CF ₂ Cl ₂ (CFC 12)	1,0
	C ₂ F ₃ Cl ₃ (CFC 113)	0,8
	C ₂ F ₄ Cl ₂ (CFC 114)	1,0
	C ₂ F ₅ Cl (CFC 115)	0,6
Gruppo II	CF ₃ Cl (CFC 13)	1,0
	C ₂ FCl ₅ (CFC 111)	1,0
	C ₂ F ₂ Cl ₄ (CFC 112)	1,0
	C ₃ FCl ₇ (CFC 211)	1,0
	C ₃ F ₂ Cl ₆ (CFC 212)	1,0
	C ₃ F ₃ Cl ₅ (CFC 213)	1,0
	C ₃ F ₄ Cl ₄ (CFC 214)	1,0
	C ₃ F ₅ Cl ₃ (CFC 215)	1,0
	C ₃ F ₆ Cl ₂ (CFC 216)	1,0
	C ₃ F ₇ Cl (CFC 217)	1,0
Gruppo III	CF ₂ BrCl (halon 1211)	3,0
	CF ₃ Br (halon 1301)	10,0
	C ₂ F ₄ Br ₂ (halon 2402)	6,0
Gruppo IV	CCl ₄ (tetracloruro di carbonio)	1,1
Gruppo V	C ₂ H ₃ Cl ₃ (2) (1,1,1-tricloroetano)	0,1
Gruppo VI	CH ₃ Br (bromuro di metile)	0,6
Gruppo VII	CHFBr ₂	1,00
	CHF ₂ Br	0,74
	CH ₂ FBr	0,73
	C ₂ HFBBr ₄	0,8
	C ₂ HF ₂ Br ₃	1,8
	C ₂ HF ₃ Br ₂	1,6
	C ₂ HF ₄ Br	1,2
	C ₂ H ₂ FBr ₃	1,1
	C ₂ H ₂ F ₂ Br ₂	1,5
	C ₂ H ₂ F ₃ Br	1,6
	C ₂ H ₃ FBr ₂	1,7
	C ₂ H ₃ F ₂ Br	1,1
	C ₂ H ₄ FBr	0,1
	C ₃ HFBBr ₆	1,5
	C ₃ HF ₂ Br ₅	1,9
	C ₃ HF ₃ Br ₄	1,8
	C ₃ HF ₄ Br ₃	2,2
	C ₃ HF ₅ Br ₂	2,0
	C ₃ HF ₆ Br	3,3

Gruppo	Sostanze	Potenziale di riduzione dell'ozono (1)
	C ₃ H ₂ FBr ₅	1,9
	C ₃ H ₂ F ₂ Br ₄	2,1
	C ₃ H ₂ F ₃ Br ₃	5,6
	C ₃ H ₂ F ₄ Br ₂	7,5
	C ₃ H ₂ F ₅ Br	1,4
	C ₃ H ₃ FBr ₄	1,9
	C ₃ H ₃ F ₂ Br ₃	3,1
	C ₃ H ₃ F ₃ Br ₂	2,5
	C ₃ H ₃ F ₄ Br	4,4
	C ₃ H ₄ FBr ₃	0,3
	C ₃ H ₄ F ₂ Br ₂	1,0
	C ₃ H ₄ F ₃ Br	0,8
	C ₃ H ₅ FBr ₂	0,4
	C ₃ H ₅ F ₂ Br	0,8
	C ₃ H ₆ FBr	0,7
Gruppo VIII	CHFCl ₂ (HCFC 21) (3)	0,040
	CHF ₂ Cl (HCFC 22) (3)	0,055
	CH ₂ FCl (HCFC 31)	0,020
	C ₂ HFCl ₄ (HCFC 121)	0,040
	C ₂ HF ₂ Cl ₃ (HCFC 122)	0,080
	C ₂ HF ₃ Cl ₂ (HCFC 123) (3)	0,020
	C ₂ HF ₄ Cl (HCFC 124) (3)	0,022
	C ₂ H ₂ FCl ₃ (HCFC 131)	0,050
	C ₂ H ₂ F ₂ Cl ₂ (HCFC 132)	0,050
	C ₂ H ₂ F ₃ Cl (HCFC 133)	0,060
	C ₂ H ₃ FCl ₂ (HCFC 141)	0,070
	CH ₃ CFCl ₂ (HCFC 141b) (3)	0,110
	C ₂ H ₃ F ₂ Cl (HCFC 142)	0,070
	CH ₃ CF ₂ Cl (HCFC 142b) (3)	0,065
	C ₂ H ₄ FCl (HCFC 151)	0,005
	C ₃ HFCl ₆ (HCFC 221)	0,070
	C ₃ HF ₂ Cl ₅ (HCFC 222)	0,090
	C ₃ HF ₃ Cl ₄ (HCFC 223)	0,080
	C ₃ HF ₄ Cl ₃ (HCFC 224)	0,090
	C ₃ HF ₅ Cl ₂ (HCFC 225)	0,070
	CF ₃ CF ₂ CHCl ₂ (HCFC 225ca) (3)	0,025
	CF ₂ ClCF ₂ CHClF (HCFC 225cb) (3)	0,033
	C ₃ HF ₆ Cl (HCFC 226)	0,100
	C ₃ H ₂ FCl ₅ (HCFC 231)	0,090
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₄ (HCFC 232)	0,100
	C ₃ H ₂ F ₃ Cl ₃ (HCFC 233)	0,230
	C ₃ H ₂ F ₄ Cl ₂ (HCFC 234)	0,280
	C ₃ H ₂ F ₅ Cl (HCFC 235)	0,520

Gruppo	Sostanze	Potenziale di riduzione dell'ozono ⁽¹⁾
	C ₃ H ₃ FCl ₄ (HCFC 241)	0,090
	C ₃ H ₃ F ₂ Cl ₃ (HCFC 242)	0,130
	C ₃ H ₃ F ₃ Cl ₂ (HCFC 243)	0,120
	C ₃ H ₃ F ₄ Cl (HCFC 244)	0,140
	C ₃ H ₄ FCl ₃ (HCFC 251)	0,010
	C ₃ H ₄ F ₂ Cl ₂ (HCFC 252)	0,040
	C ₃ H ₄ F ₃ Cl (HCFC 253)	0,030
	C ₃ H ₃ FCl ₂ (HCFC 261)	0,020
	C ₃ H ₃ F ₂ Cl (HCFC 262)	0,020
	C ₃ H ₆ FCl (HCFC 271)	0,030
Gruppo IX	CH ₂ BrCl Halon 1011/bromocloro- metano	0,120

⁽¹⁾ Il potenziale di riduzione dello strato di ozono è stimato in base alle attuali conoscenze e sarà esaminato e riveduto periodicamente alla luce delle decisioni prese dalle Parti del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono.

⁽²⁾ Questa formula non si riferisce all'1,1,2-tricloroetano.

⁽³⁾ Individua la sostanza più interessante dal punto di vista commerciale come prescritto dal protocollo.

ALLEGATO II

Autorità competenti degli Stati membri

BELGIQUE/BELGIË

Mr Alain Wilmart
Ministère Fédéral des Affaires Sociales de la Santé Publique et de
l'Environnement
Place Victor Horta, 40 — Bte 10
B-1060 Bruxelles

БЪЛГАРИЯ

Irina Sirashka
Global Atmospheric Processes Dept
Ministry of Environment and Water
22 Maria-Louisa Str.
BG-1000 Sofia

ČESKÁ REPUBLIKA

Mr Jakub Achrer
Ministry of the Environment of the Czech Republik
Air Pollution Prevention Department
Vršovická 65
CZ-100 10 Prague 10

DANMARK

Mr Mikkel Aaman Sørensen
Miljøstyrelsen (EPA)
Strandgade 29
DK-1401 Copenhagen K

DEUTSCHLAND

Mr Rolf Engelhardt
Ministry for Environment
Dept. IG II 1
P.O. Box 12 06 29
D-53048 Bonn

EESTI

Ms Valentina Laius
Ministry of the Environment of the Republic of Estonia
Narva mnt 7a
EE-Tallinn 15172

ΕΛΛΑΣ

Ms Sotiria Koloutsou-Vakakis
Environmental Engineer Ph.D.
Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works,
Directorate for the Environment — Department of Air Quality
147 Patission
GR-112 51 Athens

ESPAÑA

Mr Alberto Moral Gonzalez
Ministerio de Medio Ambiente
Subdirección General de Calidad Ambiental
Pza San Juan de la Cruz s/n
E-28071 Madrid

FRANCE

Mr Vincent Szleper
Ministère de l'Écologie
DPPR/BSPC
20, avenue de Ségur
F-75302 Paris 07 SP

IRELAND

Mr David O'Sullivan
Inspector (Environment)
Dept of Environment, Heritage and Local Government Custom House
Dublin 1
Ireland

ITALIA

Mr Alessandro Giuliano Peru
Ministry for the Environment, Land and Sea
DG per la Ricerca ambientale e lo sviluppo
Via Cristoforo Colombo, 44
I-00147 Roma

ΚΥΠΡΟΣ

Dr. Charalambos Hajipakkos
Environment Service
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment
CY-Nicosia

LATVIJA

Mr Armands Plate
Ministry of Environment
Environmental Protection Department
Peldu Iela 25
LV-1494 Riga

LIETUVA

Ms Marija Teriosina
Ministry of Environment
Chemicals Management Division
A. Jaksto 4/9
LT-2694 Vilnius

LUXEMBOURG

Mr Pierre Dornseiffer
Administration de l'Environnement
Division Air/Bruit
16, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

MAGYARORSZÁG

Mr Róbert Tóth
Ministry of Environment and Water
Department of Environmental Development
Fő utca 44-50
H-1011 Budapest

MALTA

Ms Charmaine Ajao Vassallo
Environment and Planning Authority
Environment Protection Directorate
Industrial Estate Kordin
Paola

NEDERLAND

Ms Gudi Alkemade
Climate Change Directorate
Ministry of Environment
PO Box 30945
2500 GX Den Haag
Nederland

ÖSTERREICH

Mr Paul Krajnik
Ministry of the Agriculture, Forestry, Environment and Water Management
Chemicals Department
Stubenbastei 5
A-1010 Wien

POLSKA

Mr Janusz Kozakiewicz
Industrial Chemistry Research Institute
Ozone Layer Protection Unit
8, Rydygiera Street
PL-01-793 Warsaw

PORTUGAL

Dra. Cristina Vaz Nunes
Ministry of Environment, Territorial Planning and Regional Development
Institute of Environment
Rua da Murgueira 9/9A — Zambujal Ap. 785
P-2611-865 Amadora

ROMANIA

Rodica Ella Morohoi
Ministry of Environment and Waters Management
12, Libertății Bv, District 5
Bucharest

SLOVENIJA

Ms Irena Malešič
Ministry of the Environment and Spatial Planning
Environmental Agency of the Republic of Slovenia
Vojkova 1b
SLO-1000 Ljubljana

SLOVENSKO

Mr Lubomir Ziak
Ministry of the Environment
Air Protection Department
Nam. L. Štúra 1
SK-812 35 Bratislava

SUOMI/FINLAND

Mrs Eliisa Irpola
Finnish Environment Institute
P.O.Box 140
FIN-00251 Helsinki

SVERIGE

Ms Maria Ujfalusi
Swedish Environmental Protection Agency
Naturvårdsverket
Blekhölmsterassen 36
S-106 48 Stockholm

UNITED KINGDOM

Mr Stephen Reeves
International Climate Change and Ozone Division
UK Dept of Environment, Food and Rural Affairs
3rd floor — zone 3/A3
Ashdown House
123 Victoria Street
London SW1E 6DE
United Kingdom